

**CORTE DEI CONTI****SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Determina n. _____ del 9 marzo 2018

Oggetto: determina di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli in Via Piedigrotta, 63 e Via Amm. F. Acton, 35

CIG: ZA51FF928B**IL DIRIGENTE**

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei contratti pubblici*";

viste la legge n. 136 del 13 agosto 2010 e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

visto l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui: "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti*";

visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;

visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti", adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010, con deliberazione n. 1/DEL/2010;

visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012);

vista la propria determina doc.int. n. 67136222 del 20/09/2017, con cui è stato stabilito di avviare il procedimento di scelta del contraente a cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli, Via Piedigrotta, 63 e Via Amm. F. Acton, 35, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici;

visto l'avviso esplorativo prot. n. 1234 del 21 settembre 2017 pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione in data 22 settembre 2017, con cui è stata richiesta la presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura;

vista la propria determina doc.int. n. 69232830 del 16 novembre 2017, con cui è stato approvato il capitolato speciale, recante la disciplina dell'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli, Via Piedigrotta 63 e Via Amm. F. Acton 35;

viste le lettere invito prot. nn. 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514 del 20 novembre 2017, con cui il R.U.P. ha inviato rispettivamente i seguenti operatori economici a partecipare alla procedura summenzionata, allegando il capitolato speciale, unitamente ad altra documentazione:

- Italmatic Group S.r.l. P.I. 04777950637,
- Dacmatic S.r.l. P.I. 04805271212,
- G.M. Cafe S.r.l. P.I. 03337450617,
- Sigma S.r.l. P.I. 03250230632,
- GE.SE.R. S.r.l. P.I. 04962121002;

visto il verbale della seduta pubblica del 12 dicembre 2017 (doc.int. n. 69819639) in cui, tra l'altro, si propone l'aggiudicazione in favore della Società Italmatic Group S.r.l., che ha offerto lo sconto



ponderato pari a 0,299 (29,90 %), salva la verifica del possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

considerato che, tra gli operatori economici invitati, solo la Società Italmatic Group S.r.l. ha presentato l'offerta;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal rappresentante legale della Società Italmatic Group S.r.l., in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;

tenuto conto che la verifica dei requisiti di cui gli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, riguarda la Società Italmatic Group S.r.l. e il suo rappresentante legale;

considerato che si è proceduto agli accertamenti d'ufficio in ordine alla verifica del possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali, di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di offerta dal rappresentante legale della Società Italmatic Group S.r.l. e, ai sensi artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000;

vista la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

visto il certificato di ottemperanza delle norme in materia di impiego di lavoro disabile ai sensi della legge n. 68/1999;

visti i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

visto il certificato del casellario giudiziale;

visti gli esiti delle verifiche di sussistenza di annotazioni, effettuate mediante accesso riservato ai Servizi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

visto l'esito della verifica sugli inadempimenti richiesta all'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, tramite la piattaforma "acquistinretepa";

verificata la regolarità contributiva della Società, mediante i Servizi *online* dell'INPS;

visto il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

verificato il possesso della capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. e), della Società Italmatic Group S.r.l.;

preso atto che dai suddetti accertamenti non risultano condizioni ostative all'affidamento del servizio in oggetto alla Società Italmatic Group S.r.l.;


DISPONE

1. l'aggiudicazione definitiva, con efficacia *ex nunc*, della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli in Via Piedigrotta 63 e Via Amm. F. Acton 35, CIG ZA51FF928B a favore della Società Italmatic Group S.r.l. – Partita IVA n. 04777950637, per le motivazioni in premessa;
2. di confermare che, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016:
 - l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde (n°3) e fredde (n°3) a mezzo di distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli in Via Piedigrotta, 63 e Via Amm. F. Acton, 35;
 - la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di effettiva messa in opera dei distributori;
 - saranno a carico del concessionario le spese relative alle utenze idriche ed elettriche che saranno rimborsate nei limiti dei consumi effettivi riscontrati e comunicati;
 - il dirigente del Servizio amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania procederà alla stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto, a seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
 - le spese di contratto saranno a carico del concessionario del servizio;




- il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all'Agenzia del Demanio, quantificato dalla stessa Agenzia ai fini del rilascio, da parte di quest'ultima, del provvedimento di concessione per l'occupazione degli spazi; il suddetto canone, dovrà essere corrisposto direttamente all'Agenzia del Demanio di Napoli, secondo le modalità ed i termini stabiliti tra quest'ultima e il concessionario;
- 3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina (**Allegato A**);
- 4. di provvedere a dare notizia alla Società che ha presentato offerta delle risultanze della presente procedura di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., entro cinque giorni dalla data del presente atto a mezzo posta elettronica certificata;
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 6. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico sul profilo del committente: www.corteconti.it sezione "Amministrazione trasparente" ~ Bandi gara e contratti, unitamente allo schema di contratto allegato;
- 7. di trasmettere la presente al RUP, al Funzionario delegato alle spese di funzionamento, al Consegnatario regionale e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente
(dott. Giuseppe Volpe)



Allegato A determina



DOC. INTERNO N. 71499775 del 09/03/2018

Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso i "punti di ristoro" della sede della Corte dei conti di Napoli, Via Piedigrotta n. 63 e Via Amm. F. Acton n. 35, ai sensi dell'art.36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

TRA

La Corte dei conti con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Piedigrotta 63, Codice fiscale n. 802218670588, nella persona del Dr. _____, dirigente preposto al Servizio Amministrativo Unico della Corte dei conti per la Campania (di seguito "**Amministrazione**"),

E

_____ con sede legale in _____ alla via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ - P. IVA n. _____, in persona del Legale Rappresentante, sig. _____, nato a _____ il _____, (di seguito "**Fornitore**").

PREMESSO CHE

- a) La Corte dei conti al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici nei punti di ristoro della propria sede regionale di Napoli - Via Piedigrotta n. 63 e Via Amm. Ferdinando Acton n. 35, giusta determina doc.int. n° 67136222 datata 20 settembre 2017 e relativo avviso esplorativo, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione;
- b) che a tal fine l'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di valore inferiore a quarantamila euro;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e, per l'effetto, lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la prestazione oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;

- d) che l'Amministrazione con determina n. _____ del _____ ha deliberato di procedere all'affidamento al Fornitore del servizio in oggetto;
- f) relativamente alle disposizioni della legge 10 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione ha provveduto a formulare richiesta di CIG per il presente Contratto.

CIÒ PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli Allegati, di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - GENERALITA'. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di 6 (sei) distributori automatici presso i punti di ristoro degli stabili Via Piedigrotta 63 e di Via Amm. F. Acton 35 - Napoli.

In particolare, dovranno essere installati:

2 (due) distributori di bevande calde	piani I e II - Via Piedigrotta n. 63
2 (due) distributori di bevande fredde	piani I e II - Via Piedigrotta n. 63
1 (un) distributore di bevande calde	piano I - Via Acton n. 35
1 (un) distributore di bevande fredde	piano I - Via Acton n. 35

2.2 Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati dall'Amministrazione e il Fornitore sarà tenuto, a sua cura e spese, all'installazione degli stessi nei punti assegnati, unitamente al montaggio di appositi contatori a defalco per la rilevazione dei consumi di energia elettrica.

Eventuali modifiche all'impianto elettrico e idrico che si dovessero rendere necessarie, saranno a cura e spese del Fornitore, il quale, a seguito dei lavori,

deve rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati anche nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. n. 37/2008.

2.3 L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in locali diversi, con oneri a carico dell'affidatario.

2.4 I distributori vengono utilizzati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà dell'affidatario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione con oneri a carico del Fornitore inadempiente, fatti salvi eventuali danni. I locali devono essere riconsegnati alla Corte dei conti nelle condizioni preesistenti, in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

2.5 Il Fornitore durante l'esecuzione del servizio di cui trattasi non potrà giustificare eventuali criticità sollevate dall'Amministrazione, ricollegandole alla mancata preventiva visione dei luoghi, già effettuata (in data 29 novembre 2017) in occasione della formulazione dell'offerta.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 Il presente Contratto ha una durata di tre (3) anni consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio, di cui sarà redatto apposito verbale.

3.2 Qualora prima della scadenza del Contratto non sia stato possibile espletare in tempo utile la procedura per individuare un nuovo operatore al quale affidare il servizio in oggetto, il Fornitore deve continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori novanta (90) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dello stesso. L'Amministrazione darà comunicazione scritta al Fornitore almeno sessanta (60) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto.

3.3 Il servizio deve essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse, per esigenze dell'Amministrazione stessa o per ulteriori motivate esigenze quali, ad

esempio, l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

ART. 4 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

4.1 La controprestazione a favore del Fornitore consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici. La controprestazione così determinata è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

4.2 L'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa.

4.3 Per ogni immobile presso cui collocare i distributori, il Fornitore deve corrispondere un canone annuo all'Agenzia del Demanio, quantificato dalla stessa Agenzia ai fini del rilascio, da parte di quest'ultima, del provvedimento di concessione per l'occupazione degli spazi; il suddetto canone dovrà essere corrisposto direttamente all'Agenzia del Demanio di Napoli, secondo le modalità ed i termini stabiliti tra quest'ultima e il concessionario.

4.4 Le spese relative alle utenze elettriche ed idriche saranno rimborsate dal Fornitore all'Amministrazione nei limiti dei consumi effettivi riscontrati e comunicati. Il Fornitore deve fornire l'acqua potabile per i distributori.

ART. 5 - MODALITÀ TEMPI DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

5.1 Entro trenta (30) giorni dalla data di stipula del presente Contratto, il Fornitore deve effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica. L'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

5.2 Tutti gli oneri di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio e ogni altro onere o spesa derivanti dalla fornitura e posa in opera devono essere considerati a carico del Fornitore.

5.3 Nel caso si renda necessaria l'installazione di nuovi dispositivi o la disinstallazione di distributori già esistenti, il Fornitore deve provvedervi con le modalità ed entro il termine sopra indicato ed ai prezzi offerti in sede di gara.

5.4 Al termine del Contratto il Fornitore deve disinstallare e rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Amministrazione, le proprie apparecchiature ed allo stesso tempo deve provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

5.5 Qualora, allo scadere del rapporto contrattuale il Fornitore non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Il Fornitore è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

6.2 A carico del Fornitore sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e il mantenimento puntuale delle condizioni igieniche.

6.3 Le macchine distributrici installate devono essere dotate di idonea omologazione e marchio CE e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti. Il Fornitore, alla data di inizio del servizio, deve consegnare il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del Dlgs 193/2007.

6.4 I distributori inoltre devono:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni;

- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 centesimi fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici "cash-less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere della Fornitore affidataria, previo pagamento da parte dei richiedenti di una cauzione massima di € 5,00 che deve essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore; gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- essere ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A ed essere predisposti al risparmio energetico;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili; le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, conservanti e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Fornitore confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Fornitore affidataria ed il suo recapito, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari di ufficio dalle ore 08:00 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento ed in caso di urgenza;

- essere muniti di autonomi serbatoi di acqua potabile ed avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
- essere programmati per la regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
- essere dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.
- essere di nuova fabbricazione.

6.5 L'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile valutazione, il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che si rendessero necessari. In tal caso il Fornitore rimane impegnato ad attivare l'installazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed ai prezzi offerti in sede di gara ed al pagamento dell'ulteriore canone per l'occupazione degli ulteriori spazi demaniali.

6.6 L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni convenute. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

6.7 Per ogni apparecchiatura deve essere disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, sanificazione e rifornimento effettuati, entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax, da parte del Servizio prevenzione e protezione e/o del Consegnatario regionale dell'Amministrazione.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

7.1 Il Fornitore deve controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento; deve inoltre garantire interventi di pulizia e sanificazione dei distributori con cadenza minima settimanale, ed in ogni caso qualora ne sia richiesto l'intervento da parte dell'Amministrazione. A carico del Fornitore sono poste tutte le opere atte ad

assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche a cura del personale del Fornitore.

7.2 Il Fornitore, inoltre, deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta-rifiuti idonei per la raccolta differenziata (lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette etc.) e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo. I contenitori, salvo disposizioni diverse da concordare con l'Amministrazione, devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (plastica, lattine, rifiuti solidi urbani). I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del Fornitore medesimo.

7.3 Sono inoltre a carico del Fornitore le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione.

7.4 Il Fornitore deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e a fornire semestralmente l'elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando eventuali criticità. In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax), per guasto od esaurimento dei prodotti, il Fornitore, onde evitare disservizi all'utenza, deve impegnarsi ad intervenire, anche solo per un distributore, al massimo entro 6 ore lavorative (dalle h. 8.00 alle h. 17.30 di tutti i giorni dell'anno con esclusione dei sabati, domeniche e festivi, nonché dei periodi di chiusura) dalla chiamata medesima. In tale fascia oraria deve essere garantita la presenza di un operatore per l'immediata risposta.

Nel caso detto termine non venga rispettato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 14. Su ogni distributore deve essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail il Fornitore per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti.

7.5 In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici del distributore, il Fornitore deve garantire la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

7.6 Il Fornitore deve stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento EU n. 852/2004 e ss.mm.ii.

7.7 Il Fornitore deve essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale ed area UE, per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto, che dovranno essere esibite a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione. Il Fornitore deve utilizzare sia prodotti alimentari sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.

7.8 Nel corso del rapporto contrattuale il Fornitore può sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche, previa comunicazione scritta all'Amministrazione che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

7.9 Annualmente - e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno - il Fornitore deve presentare all'Amministrazione una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

ART. 8 - CATEGORIE DI PRODOTTI DA EROGARE

8.1 I prodotti forniti devono essere di ottima qualità. Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature deve essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Deve essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovranno mai essere superate; non devono, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il...*" deve comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 14.

8.2 Devono essere fornite le seguenti categorie di prodotti:

CATEGORIA PRODOTTI	CARATTERISTICHE
A) BEVANDE CALDE	
CAFFÈ	1^ miscela bar di ottima qualità: macinato all'istante di chicchi di caffè con grammatura di almeno gr. 7 di caffè per ogni erogazione, previsto nelle varietà: normale, corto, lungo, macchiato con o senza zucchero.
B) ALTRE BEVANDE CALDE	
CAFFÈ DECAFFEINATO	1^ miscela bar: macinato all'istante con grammatura di almeno gr. 7 di caffè per ogni erogazione.
CAFFÈ D'ORZO	almeno gr. 7 di caffè per ogni erogazione.
CAPPUCCINO	almeno gr. 7/8 di latte in polvere (scremato di mucca) e gr. 6 di caffè per ogni erogazione.
LATTE	almeno gr. 10 di latte in polvere (scremato di mucca) per ogni erogazione.
LATTE MACCHIATO	almeno gr. 10 di latte in polvere (scremato di mucca) e gr. 6/7 di caffè per ogni erogazione.
TÈ	almeno gr. 14 in polvere per ogni erogazione.
CIOCCOLATA	almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione.
GINSENG	almeno gr. 14 in polvere per ogni erogazione.
B) ACQUA IN P.E.T.	
ACQUA	almeno 0,50l. Prodotti di primarie marche che potranno essere periodicamente alternate: acqua oligominerale naturale, frizzante, leggermente frizzante.
D) BEVANDE FREDDE, IN LATTINA, TETRAPACK O ALTRE CONFEZIONI	
E' assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 51 della L.R. Campania n. 1/2014.	
Bevande fredde in lattina	almeno 330 cc. Prodotti di primarie marche che potranno essere periodicamente alternate. Es: tè alla pesca, tè al limone

	o cola, chinotto, aranciata rossa, bionda, amara, con succo e polpa ecc... limonata o altri gusti.
Bevande fredde in tetrapack e/o altri contenitori	almeno 200 cc. Prodotti di primarie marche che potranno essere periodicamente alternate. Es: tè alla pesca, tè al limone o cola, chinotto, aranciata rossa, bionda, amara, con succo e polpa ecc... limonata o altri gusti.
Succhi puree frutta verdura e di e	Succo concentrato di frutta e verdura con frutta minima al 70% (senza zuccheri aggiunti) pera, mela, pesca, albicocca, frutti tropicali, ananas, pompelmo, carota, pomodoro, ecc... Prodotti di primarie marche che potranno essere periodicamente alternati.
Yogurt	Yogurt da bere o yogurt bianchi, alla frutta, yogurt con aromi naturali, con fermenti probiotici e anticolesterolo. Prodotti di primarie marche che potranno essere periodicamente alternati.

8.3 Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

8.4 I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponga in particolare la denominazione legale e merceologica confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento, la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o del Fornitore.

8.5 E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione.

8.6 Il Fornitore deve indicare la marca dei prodotti da utilizzare nei distributori. La sostituzione di prodotti di altre marche sarà autorizzata oppure richiesta esclusivamente dall'Amministrazione sulla base anche di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti e il Fornitore deve ottemperare nei tempi indicati senza nulla pretendere oltre il prezzo pattuito in sede di offerta.

8.7 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 9 - LISTINO PREZZI

9.1 Il Fornitore deve applicare al pubblico il seguente listino prezzi offerto in sede di gara:

CATEGORIA PRODOTTI	LISTINO PREZZI
A) BEVANDE CALDE:	
Caffè	€ 0,35
B) ALTRE BEVANDE CALDE	€ 0,30
C) ACQUA IN P.E.T.	€ 0,35
D) BEVANDE FREDDE, IN LATTINA, TETRAPACK O ALTRE CONFEZIONI	
Bevande fredde in lattina	€ 0,60
Bevande fredde in tetrapak e/o altri contenitori	€ 0,40
Succhi e puree di frutta e verdura	€ 0,40
Yogurt	€ 0,60

9.2 I prezzi al pubblico devono essere compatibili con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€ 0,05). Pertanto, l'importo al pubblico deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: € 0,17 va arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20).

9.3 I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

9.4 L'adeguamento dei prezzi offerti in sede di gara dal Fornitore per gli anni successivi al primo avviene in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previa istanza del Fornitore e sulla base di una istruttoria condotta da parte dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al punto precedente in merito all'arrotondamento dei prezzi.

ART. 10 – CORRISPETTIVO FISSO DI GESTIONE E SPESE DI ESERCIZIO

10.1 Saranno a carico del Fornitore le spese di messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dall'Amministrazione, nonché l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua.

10.2 L'Amministrazione fornirà quindi l'energia elettrica necessaria al funzionamento dei distributori. Il Fornitore provvederà a rimborsare all'Amministrazione le spese relative all'utenza elettrica nei limiti dei consumi effettivi riscontrati e comunicati, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione inoltrata dall'Amministrazione.

10.3 Il Fornitore non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabile alla stessa; così pure l'Amministrazione non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO.

11.1 L'Amministrazione ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni del presente Contratto. I controlli potranno estendersi a:

- qualità dei prodotti forniti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- condizioni di pulizia dei distributori;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- livello del servizio di manutenzione nel rispetto di tutte le norme previste dal presente Contratto.

11.2 Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente Contratto, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al successivo articolo 14, fermo restando l'addebito al Fornitore degli eventuali danni alle persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

11.3 L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi



apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Fornitore entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 12 - PERSONALE

12.1 Il Fornitore deve avvalersi di personale fidato che sarà autorizzato ad accedere presso le strutture negli orari d'ufficio dal lunedì al venerdì.

12.2 Il Fornitore è responsabile della condotta del proprio personale incaricato per il rifornimento dei distributori e di ogni danno che potesse derivarne. L'Amministrazione si riserva il diritto di interdire l'accesso al personale che abbia dato prova di cattivo comportamento. Nell'esecuzione del servizio il Fornitore deve avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno.

12.3 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, e da quelli connessi al rapporto di lavoro del settore. Il Fornitore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

In particolare, il Fornitore deve curare che il proprio personale:

- vesta ordinatamente, in maniera appropriata ed in perfetto stato di pulizia;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- sia dotato di targhetta distintiva del Fornitore e di cartellino di riconoscimento con foto;
- segnali subito all'Amministrazione ed al proprio responsabile le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento del servizio il personale deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione.

12.4 Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Contratto. Il Fornitore è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché a garanzia di danni che possono derivare da eventuali inadempimenti, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

13.2 La cauzione definitiva deve essere prestata pena la revoca dell'affidamento e resterà interamente vincolata per tutta la durata della concessione.

13.3 In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione dovuta all'applicazione delle penalità di cui all'art. 14 del presente Contratto, il Fornitore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.


13.4 In caso di risoluzione del Contratto per cause imputabili al Fornitore, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo della cauzione dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 14 - PENALI

14.1 Qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa e all'applicazione della penalità commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata per un importo da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori.

14.2 Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle autorità di rispettiva competenza.

14.3 Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno accertate da incaricati dell'Amministrazione su segnalazione degli utenti e potranno essere inviate al Fornitore sia a mezzo fax che via mail. L'operatore economico produrrà chiarimenti in merito: nel caso gli impedimenti siano dovuti a fattori tecnici non imputabili allo stesso, le sanzioni non potranno essere applicate.



14.4 Le penali invece saranno necessariamente applicate dopo n. 3 (tre) contestazioni mediante rivalsa sulla cauzione, salvo quanto previsto nel precedente articolo.

14.5 Sarà facoltà dell'Amministrazione revocare la concessione qualora il Fornitore non ottemperi ai seguenti obblighi:

- rispetto delle norme igienico sanitarie;
- rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
- arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all'Amministrazione;
- rispetto delle ingiunzioni o diffide rivolte dall'Amministrazione, nei termini ivi imposti, in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Contratto;
- ripetute irregolarità o gravi anomalie nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

14.6 La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione. In caso di revoca per fatto del Fornitore nulla è dovuto allo stesso; l'Amministrazione si riserva di provvedere all'incameramento della cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.

14.7 L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di revocare la concessione con un preavviso di almeno tre mesi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

15.2 Il Contratto si risolverà di diritto *ex art.* 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l'Amministrazione dichiarasse al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni:

- mancato versamento delle penali indicate all'art. 14 del presente Contratto, nei termini e modi che verranno indicati dall'Amministrazione in sede di contestazione;
- somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- contegno abituale scorretto da parte degli addetti al servizio;
- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale;
- violazione in materia di subappalto e di cessione del Contratto;
- abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività.
- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Contratto;
- mancato pagamento del canone di concessione all'Agenzia del Demanio competente;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in capo ai soggetti ivi indicati.

15.2 Ove le inadempienze fossero ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente.

15.3 L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale il Fornitore avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal

ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Se le controdeduzioni non saranno accolte dall'Amministrazione, ovvero se non vi sarà data risposta o le stesse non giungeranno nel termine indicato, il provvedimento sarà considerato definitivo. Il Fornitore deve comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

La risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

ART. 16 – SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO

16.1 Non è ammesso il subaffidamento del Contratto, né il subappalto.

ART. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

17.1 Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al presente Contratto, secondo le normative vigenti (marche da bollo, imposta di registro...), senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 18 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

18.1 Il Fornitore è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

18.2 Il Fornitore deve stipulare e/o deve dimostrare di avere in corso di validità con primaria compagnia di assicurazione apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall'installazione, dall'uso e dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

18.3 Il Fornitore è altresì responsabile del deterioramento dei locali che si verificasse nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

18.4 Pertanto deve dimostrare, mediante presentazione di fotocopie autentiche dei relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio

(corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00. Detta polizza, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione è considerata a tutti gli effetti "assicurata", deve essere presentata prima dell'inizio della prestazione.

18.5 L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo deve coprire tutta la durata del Contratto.

18.6 La presentazione della stessa polizza è da considerarsi quale condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto si risolverà di diritto.

18.7 L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali anomalie, mancanza di energia elettrica, mancanza della fornitura di qualsiasi altro servizio connesso al funzionamento dei distributori automatici, anche qualora i predetti eventi siano dovuti a guasti degli impianti o a ritardi nella riparazione degli stessi. Va da sé che per eventuali danni consequenziali agli eventi sopra riportati, nonché per mancati introiti subiti dal Fornitore, quest'ultimo non potrà rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione. Parimenti l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio *de quo*.

ART. 19 - NORME DI SICUREZZA

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, il Fornitore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

19.2 In particolare il Fornitore è tenuto all'adozione di tutte le misure d'igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.

19.3 Poiché il servizio oggetto del presente Contratto comporta lo svolgimento di attività presso i locali dell'Amministrazione, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e



rifornimento dei distributori, che potrebbero svolgersi alla presenza del personale dipendente della Corte dei conti. Pertanto si allega al presente Contratto il Documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che, sottoscritto tra le parti (Amministrazione e Fornitore), forma parte integrante dell'atto del presente atto.

19.4 Il valore del presente Contratto tiene conto di tutti i costi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE

20.1 E' vietato cedere anche parzialmente il presente Contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dagli artt. 106 e 175, comma 1, lett. d, punto 2), del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

21.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Napoli.

ART. 22 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

22.2 Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente Contratto saranno raccolti presso il Servizio Amministrativo Unico Regionale della Corte dei conti della Campania e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

